

REGOLAMENTO (CEE) N. 3530/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2984/88 che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1987/1988 in Italia, Spagna e Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 892/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,considerando che il regolamento (CEE) n. 2984/88 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato le rese di olive e di olio per le zone omogenee di produzione; che nell'allegato del suddetto regolamento sono stati constatati taluni errori; che è quindi opportuno correggere tali errori, tenuto conto che gli interessati non hanno ancora potuto percepire l'aiuto alla produzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2984/88 è modificato come segue:

I dati relativi alle province di Almería, Ciudad Real (zona 4), Salamanca (zona 1), Tarragona (zona 3) sono sostituiti dai dati che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2984/88 è modificato come segue:

1. I dati relativi alle province di Brescia, Pisa, Pistoia, Perugia, Bari, Lecce e Messina sono sostituiti dai dati che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

2. I dati relativi alle province di Benevento e Oristano sono soppressi.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 3 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 89 del 6. 4. 1988, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 270 del 30. 9. 1988, pag. 1.